



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2165**

Prot. n. D. 389/2005 AS/lbm

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modifiche ai requisiti connessi ai marchi di prodotto "ristorante enologico" e "esercizio amico dei bambini".

Il giorno **07 Ottobre 2005** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

**REMO ANDREOLLI
MARCO BENEDETTI
OLIVA BERASI
OTTORINO BRESSANINI
MARTA DALMASO
SILVANO GRISENTI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
TIZIANO SALVATERRA
GIANLUCA SALVATORI**

Assenti:

**MARGHERITA COGO
MAURO GILMOZZI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

MARCO MORESCHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

in data 25 luglio 2000 è stata pubblicata la legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale".

Tale legge, entrata in vigore unitamente al suo Regolamento di esecuzione l'8 agosto 2001, ha aggiornato e riordinato la materia dei pubblici esercizi nell'ottica del recepimento dei principi contenuti nella legge 25 agosto 1991 n. 287, dell'unificazione della normativa concernente gli esercizi di somministrazione e gli esercizi ricettivi, dell'adeguamento della normativa alle nuove esigenze degli imprenditori e dei consumatori e della razionalizzazione e semplificazione delle procedure.

In particolare l'articolo 4 ha previsto espressamente che il Regolamento di esecuzione possa prevedere l'introduzione di marchi di prodotto al fine di favorire e promuovere le tradizioni enogastronomiche locali e la cultura della ospitalità.

L'articolo 4 del citato Regolamento ha istituito quattro marchi di prodotto (osteria tipica trentina, esercizio amico dei bambini, ristorante enologico, ristorante naturale) rinviando ad apposita deliberazione della Giunta Provinciale l'individuazione dei relativi requisiti.

Tali requisiti sono stati determinati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1799 di data 13 luglio 2001, successivamente modificata dalle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1681 di data 19 luglio 2002 e n. 1918 di data 11 agosto 2003.

Valutate le iniziative realizzate, in collaborazione con la Trentino S.p.A. e la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Trento, al fine della valorizzazione del marchio "osteria tipica trentina".

Ritenuto opportuno proseguire l'azione di promozione dell'enogastronomia trentina con l'elaborazione e la rideterminazione dei requisiti previsti per il marchio di prodotto "ristorante enologico".

Considerato che il marchio di prodotto "ristorante enologico" si collega per finalità e caratteristiche al marchio "osteria tipica trentina".

Considerata anche l'esigenza pressante ed attuale di favorire la creazione di spazi di ospitalità anche per i bambini in una società organizzata e pensata soprattutto per gli adulti.

Valutato in particolare l'interesse all'offerta di esercizi di ristorazione attrezzati al fine di fornire alle famiglie con bambini servizi e comfort utili per ricreare un accogliente ambiente domestico e per stimolare conseguentemente la fruizione degli stessi.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2186 di data 24 settembre 2004 che ha approvato il Piano di interventi in materia di politiche familiari e che ha incaricato le singole strutture competenti in materia di dare attuazione agli interventi previsti dal piano ed il Servizio per le politiche sociali di gestire il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi stessi.

Ritenuto di valorizzare, attraverso le strutture della ristorazione trentina ed il coinvolgimento anche del Forum trentino delle associazioni per la famiglia - tramite lo "sportello famiglia" istituito

presso il Servizio per le politiche sociali - l'offerta di prodotti e servizi specifici riferiti alle diverse esigenze dei bambini (in particolare 0-12 anni):

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla rideterminazione anche dei requisiti previsti per il marchio di prodotto "esercizio amico dei bambini";

ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale";
- visto il regolamento di esecuzione (approvato con delibera n. 1387 di data 8 giugno 2001 ed emanato con D.P.G.P. 21-72/Leg. di data 14 giugno 2001) della citata legge provinciale n. 9/2000 ed in particolare l'articolo 4, comma 2 che rinvia ad apposita deliberazione della Giunta Provinciale l'individuazione dei requisiti relativi ai marchi di prodotto;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1799 di data 13 luglio 2001, come successivamente modificata dalle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1681 di data 19 luglio 2002 e n. 1918 di data 11 agosto 2003;
- visto l'articolo 31, comma 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, come sostituito dall'articolo 2 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. di sostituire i requisiti relativi all'"esercizio amico dei bambini" ed al "ristorante enologico" previsti nell'allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1799 di data 13 luglio 2001 come successivamente modificata dalle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1681 di data 19 luglio 2002 e n. 1918 di data 11 agosto 2003 con quelli previsti nel testo che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che i requisiti relativi all'obbligo dell'utilizzo del marchio dovranno essere rispettati dal momento della formale individuazione dei rispettivi loghi e della relativa comunicazione ai singoli interessati;
3. di demandare al Servizio commercio ed al Servizio per le politiche sociali gli adempimenti necessari per garantire il coordinamento del marchio di prodotto "esercizio amico dei bambini" nel contesto del "Piano di interventi in materia di politiche familiari" al fine di perseguire gli obiettivi di trasversalità ed attrattività del progetto stesso;
4. di disporre che gli esercizi ai quali è già stato attribuito il marchio di prodotto "ristorante enologico" devono adeguarsi ai nuovi requisiti previsti dalla presente deliberazione entro il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione di cui al punto 4, ad eccezione del requisito relativo all'appartenenza al Club di prodotto "osteria tipica trentina".

5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

AS